



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

ACCORDO QUADRO PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ANNO 2011

L'anno duemilaundici, il giorno ventinovesimo del mese di aprile, in Palermo presso la sede dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, sono presenti per la stipula dell'Accordo Quadro della Regione Siciliana per gli ammortizzatori sociali in deroga a valere dell'anno 2011:

Prof. Andrea Piraino, Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana;

per il Dipartimento regionale del Lavoro, il Dirigente Generale, Alessandra Russo;

per il Dipartimento Agenzia regionale per l'impiego, il Dirigente Generale, Letizia Di Liberti

per la CGIL

per la CISL

per la UIL

per la UGL

per la Confindustria

per la Confcommercio

per la Confesercenti

per la Confapi

per la CNA

per la CASAARTIGIANI

per la CONFARTIGIANATO

per la CLAI

per la LEGA COOPERATIVE

per la UNICOOP

per la CONFSCOOPERATIVE

per la AGCI

per la UNCI

per la Coldiretti

per la CIA

per la Confagricoltura

per la Confsal

Sono presenti:

per l'INPS, il direttore regionale Maria Sandra Petrotta
per Italia Lavoro S.p.A., Giuseppe Timpanaro, Patrizia Caudullo, Davide Messina



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

SOTTOSCRIVONO

il presente Accordo Quadro, finalizzato alla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, a valere per l'anno 2011, collegati a programmi di orientamento e di riqualificazione professionale, di sostegno all'occupabilità e/o alla ricollocazione lavorativa.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. E' condiviso nei principi generali l'accordo quadro per l'anno 2010, la cui efficacia, in virtù del presente accordo, è prorogata per tutto l'anno 2011 con le integrazioni e le variazioni contenute nel presente accordo e nell'allegato tecnico.
2. Le risorse da utilizzare per il presente accordo sono quelle che saranno assegnate dal Ministero nell'anno 2011, nonché le eventuali economie scaturenti dalle assegnazioni degli anni precedenti per le stesse finalità.
3. Il presente accordo potrà essere rivisitato, emendato, integrato o prorogato, a seguito di:
 - a. nuove indicazioni scaturenti dall'Accordo Stato-Regioni per il 2011 in corso di sottoscrizione;
 - b. assegnazione di risorse integrative per l'erogazione di sostegni al reddito;
 - c. su richiesta delle parti in caso di elementi di novazione.
4. Non si potrà fare ricorso allo strumento in deroga, se non dopo l'utilizzo da parte dell'impresa e dei lavoratori di tutti gli strumenti previsti dalla normativa nazionale e, in ogni caso, di qualunque altro istituto di tutela di sostegno al reddito.
5. Sono esclusi dalla concessione di ammortizzatori sociali in deroga gli enti e le società a totale capitale pubblico.
6. I periodi di erogazione di CIG in deroga a zero ore e mobilità in deroga, anche cumulati, non potranno avere durata superiore a mesi 48, anche non continuativi, e comunque, non potranno essere superiori al periodo di effettiva attività lavorativa.
7. I lavoratori over 50, per la mobilità in deroga, non rientrano nelle limitazioni di cui al precedente punto 6.
8. Non si applica l'istituto della "disoccupazione speciale in deroga".
9. Fermi restando i requisiti soggettivi, almeno il 5% delle risorse disponibili per l'anno 2011, sono destinabili per gli istituti in deroga in favore dei dipendenti di imprese di ogni settore sottoposte a tutela per effetto di comprovate azioni estorsive, ovvero, sottoposte a provvedimenti di sequestro giudiziario o confisca, sia per fatti di criminalità mafiosa o organizzata, nonché le aziende sottoposte a sequestro ex art.321 c.p.p. per le fattispecie di cui all'art.53 D.lgs.231/01.
10. La presentazione delle istanze per la CIG in deroga presso gli Uffici del Lavoro, deve avvenire entro i termini perentori di decadenza previsti dalla Legge n.164/75.



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

M

11. Dalla data del presente accordo, la presentazione delle istanze di concessione per la mobilità in deroga presso gli Uffici del Lavoro, dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 60 giorni decorrenti dal primo giorno indennizzabile successivo alla data del licenziamento, o dalla cessazione del godimento dell'ammortizzatore sociale precedentemente riconosciuto. L'infruttuosa decorrenza di tale termine comporterà la decadenza da ogni diritto.
12. I richiedenti la CIG in deroga dovranno provvedere all'invio telematico dei modd. IG15 e SR41 (o equivalenti) all'INPS e comunicare all'Ufficio che ha provveduto alla stipula dell'accordo, l'effettivo utilizzo delle ore di CIG. Quest'ultima comunicazione andrà effettuata mensilmente, entro il termine di presentazione dell'Uniemens relativo al periodo di paga con sospensione e ricorso a CIG in deroga. La mancata presentazione delle comunicazioni di fruizione di CIG in deroga di cui sopra, comporterà l'automatica sospensione degli effetti dell'accordo istituzionale sottoscritto all'Ufficio del lavoro e la sospensione del trattamento di sostegno al reddito riconosciuto.
13. Il riconoscimento della CIG in deroga a conguaglio potrà avvenire solo per le aziende che abbiano provveduto ad anticipare il trattamento in deroga in attesa del provvedimento regionale ed è soggetta alle comunicazioni di cui al punto precedente, pena la immediata decadenza delle autorizzazioni. I conguagli dovranno essere obbligatoriamente effettuati dal primo periodo di paga successivo al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'INPS .

Il conguaglio della CIG in deroga potrà essere autorizzato solo fino alla data di emissione del provvedimento regionale e non potrà superare il 31 dicembre 2011. Dalla data di emissione del provvedimento saranno autorizzati solo pagamenti diretti, e l'azienda è onerata di inviare per via telematica all'INPS i modelli SR49 sottoscritti dai lavoratori.
14. Le OO.SS. firmatarie del presente accordo si impegnano ad inviare all'Area II del Dipartimento regionale del lavoro, l'elenco nominativo delle parti sociali da convocare per la sottoscrizione del verbale di intesa - distinto per provincia e settore.
15. I lavoratori interessati al presente accordo sono edotti dalle parti che lo sottoscrivono, sull'obbligo di ricevere le misure di politica attiva del lavoro proposte, secondo modalità e termini che saranno stabiliti, pena la immediata decadenza dal sostegno al reddito.
16. Il Dipartimento regionale del Lavoro si impegna a rendere disponibili tutti gli strumenti discendenti dal presente accordo per l'attivazione delle politiche attive da parte dei competenti Dipartimenti regionali.

AM
BR
Ch
Q
Sanche

u
Q
M
CO
pi

Le parti

Prof. Andrea Piraino, Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana;

per il Dipartimento regionale del Lavoro, il Dirigente Generale, Alessandra Russo

per il Dipartimento Agenzia regionale per l'impiego, il Dirigente Generale, Letizia Di Liberti

[Handwritten signatures and initials]



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

- per la CGIL *Michel Pagano*
- per la CISL *Giuseppe Turchi*
- per la UIL *Sebastiano Pappalardo*
- per la UGL *Stefano Pappalardo*
- per la CONFSAL *Giuseppe Ciccardi*
- per la Confindustria *F. Pappalardo*
- per la Confcommercio *M. Pappalardo*
- per la Confesercenti *M. Pappalardo*
- per la Confapi *Stefano Pappalardo*
- per la CNA *M. Pappalardo*
- per la CASAARTIGIANI *M. Pappalardo*
- per la CONFARTIGIANATO
- per la CLAI
- per la LEGA COOPERATIVE *Pappalardo*
- per la UNICOOP *Stefano Pappalardo*
- per la CONF COOPERATIVE *Stefano Pappalardo*
- per la AGCI *Stefano Pappalardo*
- per la UNCI *Stefano Pappalardo*



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

per la Coldiretti

per la CIA

per la Confagricoltura

per l'INPS, il direttore regionale Maria Sandra Petrotta

per Italia Lavoro S.p.A., Giuseppe Timpanaro, Patrizia Caudullo, Davide Messina



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

**Allegato tecnico all'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga
Anno 2011**

Il presente documento contiene norme procedurali ed interpretative relative all'applicazione dell'Accordo Quadro 2011 (di seguito denominato Accordo) per la erogazione degli ammortizzatori in deroga nella Regione Siciliana .

1. I competenti Uffici del Lavoro, entro 7 gg. lavorativi dalla data di ricezione dell'istanza da parte del soggetto richiedente - aziende o OO.SS. - documentata con apposizione degli estremi del protocollo, provvedono a fissare la data dell'incontro fra le parti per la sottoscrizione dell'intesa prevista dell'Accordo 2011, che dovrà avvenire entro 15 gg. dalla data di ricezione dell'istanza inviando la lettera di convocazione:

- all'impresa interessata (quando essa è ancora titolare di rapporti di lavoro per i quali si attiva la procedura) e alla associazione di categoria cui la stessa aderisce;
- alle OO.SS. cui aderiscono i lavoratori dipendenti dell'azienda interessata, nonché alle OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative;
- a Italia Lavoro S.p.A.

All'istanza dovrà essere allegata obbligatoriamente documentazione indicante:

- a) dati aziendali (titolare/legale rappresentante, ragione sociale, recapito, partita iva/codice fiscale, matricola INPS, telefono, mail);
- b) settore produttivo (artigianato, PMI fino a 15 dipendenti, industria oltre 15 dipendenti, commercio fino a 50 dipendenti);
- c) settore merceologico (metalmecanico, legno, tessile, confezioni, orafi) e C.C.N.L. applicato;
- d) data di avvio della procedura della consultazione sindacale (L. n.164/75, L. n.223/91);
- e) motivi del ricorso alla CIG/Mobilità in deroga, precisando se i lavoratori interessati abbiano precedentemente usufruito di ammortizzatori ordinari o in deroga e per quale periodo;
- f) dichiarazione dell'azienda in ordine all'utilizzazione o programmazione delle ferie, permessi e ferie residue, nonché degli altri eventuali istituti della flessibilità di orario previsti dalla contrattazione collettiva;
- g) indicazione delle organizzazioni datoriali e sindacali rappresentative da convocare per la stipula dell'intesa;
- h) periodo richiesto della CIG/ Mobilità deroga (dal al);
- i) indicazione di massima del fabbisogno di giornate/ore di CIG;
- j) indicazione del numero ed elenco anagrafico - completo di residenza e domicilio se diverso dalla residenza - dei lavoratori interessati alla CIG in deroga e modalità di effettuazione (rotazione - riduzione oraria) su supporto cartaceo ed informatico;
- k) relazione illustrativa sulla situazione aziendale accompagnata obbligatoriamente dal piano di gestione della crisi;
- l) per la mobilità in deroga sono esclusi i punti d) f) i) j) e k).



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO**

Nel caso di documentazione carente o non idonea, entro 7 gg. lavorativi dalla data di ricezione dell'istanza, i competenti Uffici del Lavoro chiederanno integrazioni e/o chiarimenti, fissando un termine non superiore a 7 gg lavorativi per la presentazione della ulteriore documentazione. Ricevuta la documentazione provvederanno a convocare le parti entro i 7 gg. lavorativi successivi, per la stipula dell'intesa.

Nel verbale dell'intesa dovranno essere indicati la data e numero di protocollo di ricezione dell'istanza, estremi della convocazione delle OO.SS. indicate nella richiesta, nonché documentazione prodotta dal richiedente.

Entro 30 gg. dalla data di presentazione della domanda, il procedimento dovrà essere concluso con stipula del verbale di intesa per la concessione, o con verbale di rigetto riportante le motivazioni.

Avverso il verbale di rigetto è possibile proporre istanza di revisione presso l'Ufficio regionale del Lavoro.

2. Il verbale di intesa dovrà contenere le seguenti informazioni:

- indicazione del settore di appartenenza e descrizione dell'attività svolta dall'azienda;
- se trattasi o meno di azienda rientrante nel campo di applicazione della CIGO, della CIGS e della "mobilità" (L. n.164/75 e L. n.223/91);
- nei casi in cui l'azienda sia rientrante nel campo di applicazione di ammortizzatori ordinari e abbia richiesto o fruito di intese ministeriali per AA.SS. in deroga, si dovrà precisare quali siano stati utilizzati e per quanto tempo prima della richiesta di intervento regionale in deroga;
- ove l'azienda sia rientrante nel campo di applicazione di ammortizzatori ordinari e non li abbia utilizzati, o sia rientrante nelle condizioni di fruire di intese ministeriali per AA.SS. in deroga, si dovranno indicare in modo chiaro ed esaustivo i motivi di tale scelta;
- se trattasi di prima concessione in deroga o di concessione successiva;
- indicazione del fabbisogno di giornate/ore di CIG stimate per il periodo oggetto di intervento;
- numero ed elenco anagrafico dei lavoratori interessati alla CIG/Mobilità in deroga;
- argomentazioni idonee a giustificare il mancato ricorso, parziale o totale, agli ammortizzatori ordinari;
- che la concessione del sostegno al reddito è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie.

3. Nel caso di richiesta di concessione della CIG in deroga, nel verbale di intesa, affinché la stessa sia procedibile, devono essere contestualmente dichiarate dall'azienda:

- la possibilità di ripresa dell'attività lavorativa fondata su concrete ipotesi aziendali;
- la condizione di avvenuta fruizione da parte dei lavoratori interessati delle ferie e dei permessi retribuiti contrattualmente previsti;



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO**

- l'acquisizione delle dichiarazioni di disponibilità presso l'azienda, di cui al comma 10 dell'art. 19 della L. n.2/2009, senza la quale i lavoratori interessati perderanno il diritto a percepire il trattamento economico e normativo (indennità, contribuzione figurativa ed eventuale ANF), nonché i benefici derivanti dalle politiche attive del lavoro di cui sono destinatari;
- l'assunzione di impegno e responsabilità dell'azienda e delle OO.SS. ad informare con immediatezza i lavoratori interessati della sospensione indennizzata e che dovranno recarsi presso il competente Centro per l'Impiego, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, per l'attivazione delle politiche (DID, Patto di servizio etc.), pena la decadenza dai benefici;
- l'assunzione di impegno e responsabilità dell'azienda ad inviare mensilmente, non oltre i gg.30 del mese successivo, per via telematica, avvalendosi di apposita modulistica, ad Italia Lavoro S.p.A. (e-mail: dmessina@italialavoro.it) i dati di effettivo utilizzo della CIG in deroga per il monitoraggio;
- l'assunzione di impegno a comunicare preventivamente all'Ufficio del Lavoro ed al CPI competente, la ripresa dell'attività lavorativa per il beneficiario del trattamento di CIG a "zero ore", senza rotazione, a mezzo di idonea modalità con la quale si possa rilevare la data di invio.

Entro giorni 7 lavorativi dalla data di stipula del verbale di intesa per la CIG in deroga, l'azienda dovrà provvedere ad inviare per via telematica all'INPS mediante il modello IG15, il verbale di intesa, acquisendo la ricevuta telematica, che dovrà essere inviata all'Ufficio del Lavoro ai fini dei successivi provvedimenti di competenza.

Acquisita la ricevuta telematica, gli Uffici del Lavoro daranno seguito al verbale di intesa, trasmettendolo all'Area II del Dipartimento, con apposto in calce allo stesso detto adempimento.

Diversamente, decorso infruttuosamente 15 gg. dalla stipula del verbale, senza i sopraelencati adempimenti di procedura telematica, gli Uffici del lavoro provvederanno a notificare alle parti la revoca dell'intesa.

Nel caso di richiesta di Mobilità in deroga, devono essere acquisiti, al fascicolo della documentazione istruttoria, l'assunzione di impegno dell'azienda (ove presente) e delle OO.SS. di avere informato i lavoratori interessati al sostegno al reddito che dovranno recarsi presso il competente Centro per l'Impiego, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, per l'attivazione delle politiche del lavoro (DID, Patto di servizio, etc.), pena la decadenza dai benefici.

Le condizioni su elencate, inerenti gli obblighi dei lavoratori, riportate anche nei verbali di intesa, risultano essenziali per l'efficacia delle intese per concessioni della CIG/Mobilità in deroga.

La trasmissione all'INPS del provvedimento regionale di concessione per la mobilità dovrà essere effettuata mediante il canale telematico.

L'INPS ha messo a disposizione per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, il sistema informativo dei percettori fornendo la necessaria assistenza per l'utilizzo.



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO**

[Handwritten mark]

4. I lavoratori licenziati da aziende non rientranti nel campo di applicazione dell'istituto della mobilità di cui alla L. n.223/91, se in possesso dei requisiti di anzianità contributiva per ottenere l'indennità di disoccupazione ordinaria, devono fruire di tale istituto, prima di chiedere di poter beneficiare del trattamento di mobilità in deroga a cui, invece, potranno ricorrere, se ancora privi di occupazione, allo scadere del periodo di godimento della disoccupazione ordinaria, presentando apposita istanza agli Uffici del Lavoro competenti.
5. Nei casi in cui i lavoratori dipendenti dalla stessa azienda, nell'ambito della medesima situazione di crisi, abbiano diverse date di cessazione del rapporto di lavoro o della fruizione dell'ammortizzatore ordinario (per es. nel caso di licenziamenti collettivi scaglionati ai sensi dell'art. 4 della L. n.223/91) in occasione della stipula dell'intesa per il primo gruppo di lavoratori, si provvederà a comunicare, ove possibile, i tempi ed i soggetti che successivamente si troveranno nella medesima situazione in modo da evitare, per quanto possibile, inutili duplicazioni della medesima procedura. Laddove non possibile, si provvederà con un accordo integrativo.
6. Si esplicita che :
 - i soci lavoratori delle società cooperative rientrano nel campo di applicazione degli ammortizzatori in deroga.
 - con l'indicazione <lavoratori dipendenti> sono inclusi quanti hanno già cessato il rapporto di lavoro dipendente e chiedono di fruire o di continuare a fruire degli ammortizzatori sociali in deroga.
 - in ogni caso, la fruizione degli ammortizzatori in deroga presuppone il possesso degli stessi requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'accesso ai corrispondenti istituti ordinari (anzianità aziendale di almeno 90 giorni per la CIG in deroga e 12 mesi di rapporto di lavoro di cui 6 mesi effettivamente prestati per la mobilità in deroga .
7. I lavoratori interessati verranno resi edotti dall'azienda e dalle OO.SS. con apposita informativa della stipula del verbale di intesa e delle condizioni di decadenza per effetto del regime sanzionatorio; dell'esito di tale adempimento dovrà essere informato l'Ufficio del Lavoro.
8. I Centri per l'Impiego, per il tramite degli Uffici del Lavoro comunicheranno immediatamente alle sedi provinciali dell'INPS i lavoratori che non partecipano alle politiche attive del lavoro erogate dai servizi competenti, indicando espressamente la data a decorrere dalla quale occorre procedere all'eventuale recupero e, nel caso di sospensione, la data di inizio della stessa, nonché, successivamente, la data di riattivazione del sostegno al reddito.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

FIRME

[Multiple handwritten signatures and initials]